

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

APRILE/GIUGNO

2018

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE SCIENTIFICA**

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,  
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,  
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO  
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO  
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO  
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA  
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA  
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,  
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,  
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA  
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

## **DIREZIONE ESECUTIVA**

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,  
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA  
SEMERARO

## **COMITATO EDITORIALE**

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,  
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,  
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA  
STANCA

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

## **I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti. L'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento.**

**SOMMARIO:** 1. Cenni introduttivi – 2. Il quadro normativo – 2.1. (*Segue*) La disciplina delle assicurazioni abbinate a cessioni del quinto dello stipendio o della pensione – 3. L'estinzione anticipata del finanziamento e il diritto al rimborso della quota parte di premio pagato e non goduto – 3.1. (*Segue*) La giurisprudenza arbitrale sul tema

### 1. *Cenni introduttivi*

Analogamente a quanto accaduto sulla scena internazionale<sup>1</sup>, anche in Italia il contratto di assicurazione si è recentemente ritagliato un ruolo di primo piano, quale strumento di garanzia del credito, nell'ambito di più ampie ed articolate operazioni di finanziamento<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il fenomeno della *consumer credit-related insurance* si è affermato negli Stati Uniti intorno alla metà degli anni Cinquanta; tuttavia, già in precedenza venne teorizzato dall'americano Arthur J. Morris nel tentativo di favorire una "democratizzazione" dell'accesso al credito, l'apertura del relativo mercato anche a soggetti privi di significative disponibilità economiche, quali i lavoratori salariati e i nullatenenti. Su tali basi, iniziò a diffondersi la prassi di affiancare alle operazioni di finanziamento ai consumatori un contratto di assicurazione sulla vita (*term life insurance*), la quale, tuttavia, rimase inizialmente circoscritta ad esperienze aziendali correlate alla stipulazione di polizze di gruppo. L'attuazione delle prime politiche di protezione del consumatore, unitamente all'espansione del mercato del credito, determinarono a partire dalla fine degli anni Quaranta, un più frequente utilizzo dell'assicurazione come strumento di garanzia dei crediti ai consumatori. Attualmente il mercato statunitense e quello britannico conoscono, ormai da decenni, molteplici tipologie di polizze PPI, quali la *consumer credit property insurance*, la *consumer credit life insurance*, la *consumer credit disability insurance* e la *involuntary loss of income insurance*. In tal senso, v. ampiamente CERINI, *Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di comparazione*, Milano, 2003; EAD., *L'assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a "garanzia" di finanziatori e finanziati: da un'idea di "democratizzazione del credito" ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo*, in *Dir. econ. ass.*, 2004, p. 745 ss. Sui modelli di protezione del credito al consumo diffusi negli Stati Uniti, v. CAPLOVITZ, *Consumer Credit in the United States: the Situation Of Consumer Debtors*, in *Consumer Credit and Debt Recovery*, Workshop papers, I, ZERP MAT 6, 1985, I.

<sup>2</sup> Come osservato da FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a "garanzia" dei mutui ipotecari; considerazioni sulla recente disciplina*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, 5,

Il sempre più frequente ricorso dei privati al mercato del credito e la ricerca di nuove forme di garanzia da parte di banche e finanziatori<sup>3</sup> si sono tradotti nella progressiva diffusione di polizze assicurative abbinata a contratti di mutuo o di finanziamento, agevolata anche dalla crescente integrazione fra i settori bancario ed assicurativo<sup>4</sup>.

---

pt. I, p. 622, fatta eccezione per l'abbinamento delle polizze "scoppio – incendio" ai contratti di mutuo ipotecario, il fenomeno in esame era poco diffuso nel nostro ordinamento, in quanto i rischi attualmente coperti dalle nuove fattispecie assicurative rientravano nella sfera di valutazione dei rischi operata dalla banca e non venivano trasferiti a soggetti esercenti professionalmente detta attività. Per contro, il mercato italiano dei prodotti PPI possiede attualmente dimensioni notevoli. Per un riscontro in tal senso, si vedano i dati forniti al riguardo da IVASS, *Indagine sui costi delle polizze abbinata a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance) - Primi risultati*, maggio, 2016.

<sup>3</sup> Le tradizionali garanzie reali e personali risultano spesso insoddisfacenti sul piano dei costi e dei tempi di escussione. Secondo PIRILLI, *Le polizze assicurative connesse ai mutui tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato*, in *Contratti*, 2013, p. 943, l'espressione "credit protection insurance" individua «un sistema di garanzia del credito che si affianca, talvolta sostituendosi, alle "classiche" garanzie reali e personali».

<sup>4</sup> Più precisamente, le polizze collegate all'erogazione di finanziamenti a garanzia della restituzione delle somme erogate costituiscono una delle molteplici espressioni della contiguità ed integrazione dei settori bancario ed assicurativo. Così, per tutti, CORRIAS, *Collegamenti e interferenze tra le attività bancaria e assicurativa*, in corso di pubblicazione in *Riv. giur. sarda*, 2018, 1, il quale osserva che le diverse manifestazioni del suddetto avvicinamento sono riconducibili a due "dimensioni di fondo": una "concorrenziale", ossia caratterizzata dall'offerta di prodotti analoghi o affini da parte di banche ed imprese di assicurazione; una "integrativa e/o collaborativa", nella quale si collocano la distribuzione di prodotti assicurativi mediante il canale bancario (la c.d. bancassicurazione) e le polizze in esame, profili in passato coincidenti e attualmente scissi per effetto del divieto per le banche di assumere contemporaneamente la posizione di intermediario del contratto assicurativo e di beneficiario della relativa prestazione. Sulla c.d. bancassicurazione v., *ex multis*, CORRIAS, *Le aree di interferenza delle attività bancaria e assicurativa tra tutela dell'utente e esigenze di armonizzazione del mercato finanziario*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 617 ss. e ID., *Il fenomeno della bancassicurazione*, in *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, I, Padova, 2010, p. 535 ss.; GAMBARO, *La Bancassurance e le aspettative della clientela*, in *Dir. econ. ass.*, 2011, p. 579 ss.; ALLEGRI, *Le nuove regole dell'accesso delle banche nel comparto assicurativo*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2006, p. 651 ss.; CLEMENTE, *Bancassicurazione. L'evoluzione del rischio nei contratti "para-assicurativi"*, Roma, 2006; PACI-NATALE, *La nuova disciplina sul capitale per le partecipazioni bancarie in imprese di assicurazione e i suoi riflessi sui modelli di bancassicurazione in Italia*, in *Dir. econ. ass.*, 2004, p. 1085 ss.; GUIDA, *La*

Sempre più frequentemente, infatti, i finanziamenti erogati da banche, istituti di credito o altri intermediari finanziari<sup>5</sup> sono assistiti da contratti di assicurazione a garanzia della restituzione delle somme mutate, noti come polizze PPI - *Payment Protection Insurance* o CPI - *Credit protection insurances*, con i quali l'impresa assume l'obbligo di corrispondere al beneficiario una prestazione di importo corrispondente alla somma finanziata<sup>6</sup>, al verificarsi dell'evento dedotto in rischio.

Nello specifico, tali contratti subordinano la prestazione assicurativa al verificarsi di uno o più eventi che possono riguardare o il bene al cui acquisto è diretto il finanziamento (incendio, crollo o altro danneggiamento) o la persona del debitore (morte, invalidità permanente, infortunio e/o malattia, perdita involontaria dell'impiego, riduzione della retribuzione)<sup>7</sup>.

---

*bancassicurazione. Modelli e tendenze nel rapporto di partnership*, Bari, 2004; PATRONI GRIFFI-RICOLFI (a cura di), *Banche ed assicurazioni fra cooperazione e concorrenza*, Milano, 1997; NIGRO, *L'integrazione fra l'attività bancaria e l'attività assicurativa: profili giuridici*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1997, p. 187 ss.; CASTELLI, *I rapporti tra banche e assicurazioni*, in *Ass.*, 1996, I, p. 431 ss.

<sup>5</sup> Le forme di finanziamento che, nella prassi, risultano più di frequente assistite dai contratti di assicurazione in esame sono i contratti di mutuo immobiliare e le operazioni di credito al consumo, quali finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e prestiti personali. Si vedano, in proposito, i dati forniti da IVASS, *Indagine sui costi delle polizze abbinate a finanziamenti (PPI) – Primi risultati*, 2016, p. 4, consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), che, con riferimento all'anno 2014, riferisce che «il 52% della raccolta complessiva è stata realizzata tramite l'offerta di polizze in abbinamento a prestiti personali e il 38% in abbinamento ai mutui, mentre il restante 10% è relativa a polizze disegnate dalle imprese indifferentemente per l'abbinamento a prestiti personali e mutui». Sul tema delle polizze PPI abbinate a prestiti finalizzati all'acquisto di autoveicoli, di regola emesse da imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo societario cui sono riconducibili sia la casa automobilistica costruttrice del veicolo offerto dal concessionario, sia l'ente erogante il finanziamento, v. IVASS, *Indagine sulle polizze abbinate ai finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli*, agosto, 2017. Sulla diversa prassi di abbinare al contratto di acquisto di un nuovo autoveicolo un contratto di assicurazione r.c. auto, offerto all'acquirente dalle concessionarie venditrici, le quali sostengono l'onere del relativo premio, PONGELLI, *Le problematiche giuridiche connesse all'offerta di polizze r.c. auto gratuite*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 344 ss.

<sup>6</sup> Di fatto si tratterà del debito residuo al momento del verificarsi dell'evento dedotto in rischio.

<sup>7</sup> Al fenomeno dell'abbinamento assicurazioni-finanziamenti possono, dunque, ricondursi: le assicurazioni contro i danni all'immobile (c.d. polizze “scoppio-

Indipendentemente dalla natura del rischio assicurato, le assicurazioni in esame assolvono una chiara funzione di garanzia del credito, in quanto dirette a garantire l'estinzione del debito contratto allorquando, a causa di uno degli eventi sopra indicati, il debitore non sia più in grado di adempiere, anche solo in parte, agli obblighi assunti.

È pertanto evidente che l'inserimento dell'assicurazione all'interno di una più ampia operazione di finanziamento determina la compressione della funzione tipica del singolo contratto abbinato, il quale si configura, in tal contesto, unicamente come strumento di garanzia della restituzione dell'importo finanziato<sup>8</sup>.

Le fattispecie contrattuali menzionate assolvono una duplice finalità: da un lato, soddisfano l'esigenza del debitore di tutelare se stesso e la propria famiglia da eventi che potrebbero pregiudicarne la capacità di far fronte agli obblighi di pagamento, dall'altro garantiscono in via indiretta il soggetto erogante, al cui soddisfacimento è prioritariamente destinata la somma assicurata, talvolta anche per effetto di clausole di

---

incendio”), tradizionalmente abbinata ai mutui fondiari a tutela dell'interesse all'integrità del bene assicurato non solo del proprietario, ma della stessa banca erogante, la quale, in quanto titolare di un diritto di ipoteca sul medesimo, potrà assumere la qualità di beneficiario della prestazione assicurativa e riscuotere l'indennizzo in deroga al principio indennitario che governa le assicurazioni dei rami danni; le polizze fideiussorie a garanzia del pagamento delle rate di mutuo; le assicurazioni sulla vita per il caso di morte del debitore mutuatario, volte ad impedire l'inadempimento degli eredi; le assicurazioni contro il rischio di perdita di impiego da parte del debitore. In tal senso, v. CORRIAS, *Collegamenti e interferenze tra le attività bancaria e assicurativa*, cit.; FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, in MEZZASOMA – BELLUCCI – CANDIAN – CORRIAS – LANDINI – LLAMAS POMBO (a cura di), *La banca-assicurazione*, Napoli, 2017, p. 265 s., il quale osserva che l'eventuale inserimento di una clausola di vincolo a favore del mutuante all'interno di una polizza “scoppio-incendio” sarebbe in qualche modo superflua alla luce dell'art. 2742 c.c., che prevede il privilegio della banca mutuante sulle somme dovute dall'assicuratore a titolo di indennizzo in caso di perdita o danneggiamento dell'immobile oggetto di garanzia.

<sup>8</sup> Ciò è riscontrabile soprattutto in relazione alle assicurazioni attinenti alla vita umana: qualora al finanziamento sia collegata una polizza vita, si assisterà ad una compressione (e finanche ad una soppressione) della sua funzione previdenziale tipica, in quanto il contratto sarà destinato a realizzare interessi di natura squisitamente patrimoniale, non essendo possibile individuare alcun interesse di natura previdenziale in capo alla banca. Così CORRIAS, *Il contratto di assicurazione (Profili funzionali e strutturali)*, Napoli, 2016, p. 55 s.



vincolo in suo favore che ricalcano lo schema della stipulazione a favore di terzo<sup>9</sup>.

I contratti di assicurazione in esame possono essere stipulati in forma individuale o collettiva<sup>10</sup>. Quando la polizza PPI è stipulata in forma

---

<sup>9</sup> Cfr. FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a “garanzia” dei mutui ipotecari; considerazioni sulla recente disciplina*, cit., p. 619, il quale osserva che il contratto di assicurazione viene usato come garanzia del credito nell’interesse di un terzo - la banca - mediante la clausola di vincolo e il collegamento volontario con il contratto di finanziamento. La prassi di inserire, all’interno dei contratti in esame, una clausola di vincolo in favore della banca o di altro finanziatore ha sollevato il problema del possibile conflitto di interessi qualora tale soggetto assuma contemporaneamente la qualità di soggetto mutuante, di intermediario del contratto di assicurazione e di beneficiario o vincolatario delle relative prestazioni. Come si vedrà *infra*, la questione ha sollecitato l’intervento del legislatore, il quale ha previsto un preciso divieto in tal senso. Occorre, peraltro, sottolineare che l’operazione complessiva, realizzata attraverso l’abbinamento dei contratti di finanziamento e di assicurazione, realizza, sul piano economico-funzionale, l’interesse di tutti i soggetti coinvolti, compresa l’impresa assicurativa. Nello specifico, il cliente beneficia di una copertura assicurativa e di un più agevole accesso al credito (stante la prassi di condizionarne l’erogazione al procurarsi di una polizza); la banca ottiene una maggiore garanzia di solvibilità del cliente e, qualora non sia al contempo intermediaria della polizza, potrà divenire beneficiaria o vincolataria della prestazione assicurativa; l’assicurazione si avvantaggia del collocamento di un proprio prodotto, di regola attraverso una banca sua intermediaria. Così PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario*, in MEZZASOMA – BELLUCCI – CANDIAN – CORRIAS – LANDINI – LLAMAS POMBO (a cura di), *La banca-assicurazione*, Napoli, 2017, p. 363 s.

<sup>10</sup> La distinzione tra polizze individuali e collettive rileva sotto molteplici profili e segnatamente sul piano degli obblighi informativi gravanti sull’impresa in fase precontrattuale, talvolta, su quello della corresponsione del premio assicurativo. Per maggiori approfondimenti sul tema, v. LANDINI, *Adeguatezza delle polizze collegate a contratti bancari*, in MEZZASOMA – BELLUCCI – CANDIAN – CORRIAS – LANDINI – LLAMAS POMBO (a cura di), *La banca-assicurazione*, Napoli, 2017, p. 275 ss., spec. 286 ss.; TESI, *Polizze collettive stipulate da banche e contratto a favore di terzo. Oneri per i beneficiari e problemi di adeguatezza*, *ibidem*, p. 399 ss. In ogni caso, per entrambi gli schemi di conclusione del contratto adottati vige un obbligo di trasparenza e informazione circa i costi posti a carico del debitore. In particolare, l’art. 50 del Regolamento IVASS n. 35/2010 stabilisce espressamente che “nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti in forma collettiva, l’impresa indica l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario”.

individuale, il contraente è il singolo debitore tenuto a rimborsare il finanziamento, il quale ha interesse a proteggere se stesso e la propria famiglia dai rischi appena elencati e dalla possibili conseguenze patrimoniali dell'inadempimento. Viceversa, in caso di polizze collettive<sup>11</sup>, stipulate secondo lo schema dell'assicurazione "per conto altrui" di cui all'art. 1891 c.c., il contraente è l'istituto di credito o finanziario chiamato ad erogare il prestito. Quest'ultimo, al fine di tutelare il proprio interesse alla restituzione della somma mutuata, conclude con le imprese di assicurazione apposite convenzioni, alle quali i clienti aderiscono individualmente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento<sup>12</sup>. In entrambi i casi, il soggetto assicurato è il debitore<sup>13</sup>, il quale, in quanto titolare dell'interesse esposto al rischio del verificarsi di eventi che pregiudichino la restituzione delle somme erogate, sostiene, di regola, l'onere del pagamento del premio<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Come rilevato da IVASS, *Indagine sui costi delle polizze abbinate a finanziamenti (PPI) – Primi risultati*, cit., p. 4, i contratti di assicurazione PPI sono di regola stipulati in forma collettiva: nel 2014 su una platea complessiva di 5,9 milioni di assicurati, ben 5,5 milioni hanno aderito a polizze collettive, mentre solo 0,4 milioni hanno stipulato polizze individuali. Sul tema, v. TESI, *Polizze collettive stipulate da banche e contratto a favore di terzo. Oneri per i beneficiari e problemi di adeguatezza*, cit., p. 399 ss.

<sup>12</sup> A tal fine, ciascun cliente sottoscrive un apposito modulo di adesione, con il quale potrà altresì designare il beneficiario delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione.

<sup>13</sup> In tal senso, con specifico riferimento all'ipotesi in cui al mutuo o al finanziamento sia abbinata una polizza vita, MARTINA, *Il contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all'erogazione di un mutuo immobiliare tra misure legislative urgenti, regolamentazione dell'autorità di vertice del settore assicurativo e prospettive de jure condendo*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 2015, p. 295; PIRILLI, *Le polizze assicurative connesse ai mutui tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato*, cit., p. 947.

<sup>14</sup> Quanto osservato consente di distinguere, nell'ambito delle molteplici forme assicurative dirette a neutralizzare i rischi del credito, fra le assicurazioni a garanzia diretta del credito e le c.d. assicurazioni indirette del credito. Le prime, di cui l'assicurazione del credito in senso stretto (c.d. assicurazione del credito commerciale) costituisce la principale manifestazione, si caratterizzano per il fatto che la qualità di assicurato è assunta dal soggetto che concede il finanziamento, ossia dal creditore (di regola una banca). Diversamente, le assicurazioni "indirette" del credito, cui si riconducono le polizze PPI qui esaminate, vedono coinvolto in qualità di assicurato, non l'ente erogante, bensì il destinatario del finanziamento (debitore). Lo

A tal proposito, occorre sin d'ora precisare che i contratti in esame prevedono di regola il versamento, al momento della conclusione del contratto, di un premio unico<sup>15</sup>, il quale può aggiungersi all'importo finanziato e seguire il piano di ammortamento del finanziamento<sup>16</sup>, producendo ulteriori interessi a beneficio della banca e incrementando gli oneri a carico del debitore–assicurato<sup>17</sup>.

L'abbinamento dell'assicurazione ad un mutuo o finanziamento di regola<sup>18</sup> si traduce, sul piano giuridico, nella sussistenza di un vero e

---

strumento assicurativo, pertanto, garantisce l'interesse del creditore soltanto in via indiretta del credito: la polizza abbinata al finanziamento non copre il rischio dell'insolvenza del debitore ma il diverso rischio del verificarsi di eventi che possano diminuire, e finanche azzerare, la sua capacità di restituire le somme finanziate e, per l'effetto, determinare l'inadempimento degli obblighi assunti. Sul punto, v. per tutti, FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a "garanzia" dei mutui ipotecari; considerazioni sulla recente disciplina*, cit., p. 617, spec. nt. 7, secondo il quale il rischio oggetto delle assicurazioni indirette del credito consente di distinguerle dalle polizze fideiussorie, le quali, pur essendo accomunate alle prime dal fatto che la soggetto assicurato è il debitore, coprono il fatto proprio e volontario dell'inadempimento del debitore medesimo nei confronti del creditore beneficiario della garanzia.

<sup>15</sup> I premi versati per la stipula di un'assicurazione PPI rientrano nel novero dei costi del credito "attuali", ossia interamente addebitati al soggetto finanziato al momento della stipulazione del contratto. Sulla distinzione fra "costi attuali" (nel cui ambito si stagliano le commissioni bancarie e finanziarie e i premi assicurativi per polizze accessorie) e "costi eventuali" del credito (le c.d. penali per estinzione anticipata), v. QUARTA, *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalità)*, in *Riv. dir. banc.*, 2013, 10, p. 2.

<sup>16</sup> I contratti di finanziamento sono spesso articolati sulla base di un piano di ammortamento "alla francese", ossia in base al quale il debitore deve rimborsare alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota capitale e di una quota interessi (calcolata sul capitale residuo), le quali, dal punto di vista del mutuatario, rappresentano, rispettivamente, la somma destinata al rimborso del capitale mutuato e il costo per l'uso del denaro. Nel progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. In tal senso v., *ex multis*, Trib. Pescara, 18 ottobre 2017; Trib. Mantova, 11 marzo 2014.

<sup>17</sup> Gli interessi verrebbero, infatti, calcolati sia sul capitale che sull'importo del premio assicurativo.

<sup>18</sup> Come osservato da LANDINI, *Adeguatezza delle polizze collegate a contratti bancari*, cit., p. 279, i contratti di assicurazione abbinati a prodotti bancari «possono

---

presentare collegamenti funzionali rispetto al contratto bancario [...] in quanto il rischio coperto sorge dalla stipulazione di quest'ultimo». Tuttavia, la vendita abbinata di assicurazioni e prodotti bancari non sempre si risolve in un collegamento funzionale fra il contratto assicurativo e il contratto principale, come accade in caso di “vendita” di una polizza a copertura del rischio della responsabilità del padre di famiglia in abbinamento all'apertura di un conto corrente bancario. Sulla possibile insussistenza di un collegamento negoziale fra i due contratti, v. anche SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, p. 315, il quale ritiene che tale circostanza ricorra allorquando il cliente decida autonomamente, senza sollecitazione di sorta da parte della banca, di stipulare un contratto di assicurazione contro il rischio dell'inadempimento degli obblighi assunti verso il finanziatore; in questo caso, infatti, «sarebbe incongruo parlare di collegamento contrattuale atteso che non si può ritenere l'impresa di assicurazione intenzionata a partecipare all'intera operazione».

proprio collegamento negoziale fra i due contratti<sup>19</sup>. Più precisamente, si ritiene che sussista, nel caso di specie, un collegamento funzionale<sup>20</sup> di tipo unilaterale, in forza del quale il contratto di assicurazione trova

---

<sup>19</sup> Sul collegamento negoziale in genere e sulla sua distinzione rispetto al contratto misto o complesso, cfr. Cass. 15 maggio 1973, n. 1378, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, p. 742; Cass., 28 marzo 1977, n. 1205, in *Foro it.*, 1977, I, p. 1088; più di recente, Cass., sez. un., 14 giugno 2007, n. 13894 e Cass. 5 giugno 2007, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 2045 ss.; Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 7930, in *Notariato*, 2008, n. 4, p. 389, secondo cui «il criterio distintivo fra contratto unico, se pur misto o complesso, e contratto collegato non va ravvisato in elementi formali - quali l'unità o pluralità dei documenti contrattuali (un contratto può essere unico anche se ricavabile da più testi, mentre un unico testo può riunire più contratti) o la mera contestualità delle stipulazioni (i contratti possono essere stipulati anche in momenti diversi in relazione ad esigenze sopravvenute) - ma nell'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti [...]». Ricorre, infatti, un collegamento negoziale «ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formino oggetto di stipulazioni coordinate, nell'intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, dall'agevolare la realizzazione della funzione economico - sociale dell'un d'essi». In sostanza, secondo la Suprema Corte «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore [...]». Poiché la letteratura sul tema è vastissima, ci si limita a richiamare i principali contributi: GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, p. 71; SCOGNAMIGLIO R., voce *Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 375 ss.; MESSINEO, *Contratto collegato*, in *Enc. dir.*, X, 1962, p. 48 ss.; SCHIZZEROTTO, *Il collegamento negoziale*, Napoli, 1983; COLOMBO, *Unità e pluralità negoziale: premessa ad una rilettura del problema del collegamento negoziale*, Roma, 1996; LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999; TROIANO P., *Il collegamento contrattuale volontario*, Roma 1999. Più recentemente, con specifico riferimento al credito al consumo, v. GUGLIELMO, *Credito al consumo e collegamento negoziale legale*, (Nota a Cass. 30 settembre 2015, n. 19522), in *Corr. giur.*, 2016, p. 1404 ss.; BACIUCCO, *Il collegamento negoziale in materia di credito al consumo: "vecchia" e "nuova" disciplina a confronto* (Nota a Trib. Cagliari, 24 settembre 2014, n. 2542), in *Riv. giur. sarda*, 2015, p. 539 ss.; BARTOLINI, *La nullità nel collegamento negoziale: l'A.B.F. sul credito al consumo* (Nota a ABF. Coll. coord., 5 novembre 2015, n. 8354), in *Contratti*, 2016, p. 341 ss.

<sup>20</sup> Sulla distinzione tra collegamento funzionale e collegamento genetico, v. le limpide pagine di MESSINEO, *Contratto collegato*, cit., p. 51 ss.

la propria ragione giustificativa nel contratto di finanziamento, ma non viceversa; di talché, se è sicuramente vero che le vicende del mutuo si riverberano sull'assicurazione, non vale, invece, l'ipotesi inversa<sup>21</sup>. Ne deriva che solo l'estinzione anticipata del mutuo o finanziamento può dar luogo allo scioglimento del contratto di assicurazione<sup>22</sup>, mentre la cessazione della garanzia assicurativa non potrà in alcun modo pregiudicare la prosecuzione del rapporto di mutuo o finanziamento<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Nel senso della sussistenza di un collegamento negoziale unilaterale, v. SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 315; FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, cit., p. 267, secondo il quale rimarrebbe comunque impregiudicata la libertà delle parti di inserire un'espressa clausola di segno opposto all'interno del regolamento contrattuale; LANDINI, *Adeguatezza delle polizze collegate a contratti bancari*, cit., p. 283; PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 365, il quale precisa che, pertanto, l'assicurazione deve ritenersi un contratto accessorio al finanziamento avente funzione di garanzia e che il suo scioglimento per l'estinzione del contratto di credito avverrà, salvo diversa volontà dell'assicurato.

<sup>22</sup> È contraria alla tesi secondo cui, per effetto del collegamento negoziale, l'estinzione *ante tempus* del finanziamento determinerebbe automaticamente il venir meno della garanzia assicurativa, LANDINI, *Adeguatezza delle polizze collegate a contratti bancari*, cit., p. 283, la quale evidenzia che una simile conclusione sarebbe contraria alla regola di buona fede nell'esecuzione del contratto e dovrebbe tener conto della vigenza del rischio assicurato anche dopo la fine del rapporto di mutuo. Nello stesso senso, già SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 318, secondo il quale, malgrado l'estinzione anticipata del finanziamento cui accede, il contratto di assicurazione potrebbe continuare a produrre i propri effetti fino al verificarsi dell'evento e/o alla sua naturale scadenza, con conseguente obbligo dell'assicuratore di effettuare la prestazione in favore del debitore.

<sup>23</sup> Secondo LANDINI, *Adeguatezza delle polizze collegate a contratti bancari*, cit., p. 283, l'eventuale estinzione dell'assicurazione non potrà determinare l'estinzione del mutuo nemmeno allorquando la stipulazione della polizza sia obbligatoria; una simile conseguenza sarebbe, infatti, contraria al principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, il quale imporrebbe, semmai, di riconoscere in tale ipotesi al cliente la possibilità di attivare una nuova polizza in un termine congruo.

## 2. Il quadro normativo

La normativa in materia di assicurazioni abbinate a finanziamenti è alquanto disomogenea<sup>24</sup>: le disposizioni dedicate ai contratti in esame, anche quando riferite al medesimo profilo di interesse, sono rinvenibili all'interno di plessi normativi di matrice differente, talvolta di rango primario, talaltra di fonte regolamentare. Ciò può ritenersi ascrivibile al carattere trasversale delle relative problematiche e alla loro incidenza su settori contigui e sempre più compenetrati.

Malgrado la rilevata disorganicità del quadro normativo, le disposizioni relative ai contratti di assicurazione PPI possono essere, per così dire, “raggruppate per tema” in quanto riconducibili a comuni principi di fondo.

Un primo gruppo di norme risponde all'esigenza di ovviare alle criticità legate al possibile conflitto di interessi della banca, che in passato era solita agire, contemporaneamente, come soggetto erogante il finanziamento, intermediario del contratto di assicurazione e beneficiario della somma assicurata.

In particolare, al fine di eliminare in radice siffatta prassi pregiudizievole per il cliente<sup>25</sup>, l'art. 48, comma 1-*bis*, del Regolamento IVASS n. 5/2006 ha vietato alla banca di ricoprire contestualmente la posizione di intermediario e di beneficiario della polizza assicurativa, anche in via indiretta per il tramite di un diverso intermediario ad essa legato da rapporti di gruppo o di affari<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Secondo PIRILLI, *Le polizze assicurative connesse ai mutui tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato*, in *Contratti*, 2013, p. 944, la normativa in materia, sebbene «apparentemente disorganica», evidenzia comunque «un'interconnessione tra disciplina contrattuale e regolazione del mercato».

<sup>25</sup> L'Art. 48, comma 1-*bis* è stato introdotto all'interno del Regolamento n. 5/2006 dal provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 e riproduce, anche se con minor enfasi, il contenuto dell'originario art. 52 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, caducato per vizi formali dal TAR Lazio con le note sentenze nn. 33013, 33032, 33033, 33034/2010. Sul punto, v. ampiamente RUSSO, *L'art. 52 del regolamento ISVAP n. 35/2010 tra le decisioni del TAR e le finalità perseguite dall'ISVAP. Problemi interpretativi e operativi*, in *Ass.*, 2010, p. 623 ss.

<sup>26</sup> Cfr. FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, cit., p. 269: «Si è così impedito alla banca di lucrare sulla provvigione e nello stesso tempo essere beneficiario della polizza qualunque essa sia. In altri termini si è impedito che la banca potesse sfruttare il chiaro conflitto di interessi che viene determinato dalla contemporanea posizione di intermediario e beneficiario».

La stessa finalità anima l'art. 21, comma 3-*bis*, cod. cons., con il quale il legislatore ha esplicitamente incluso nel novero delle pratiche commerciali scorrette, in quanto tali vietate dall'ordinamento, l'attività di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighi il cliente alla sottoscrizione di una polizza emessa da un'impresa assicurativa appartenente al medesimo gruppo societario<sup>27</sup>.

Nel solco delle norme richiamate e con l'ulteriore fine di salvaguardare l'interesse del cliente a non subire le condizioni contrattuali, di regola a lui sfavorevoli, imposte dalla controparte professionale<sup>28</sup>, l'art. 28 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, ha posto a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari che condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipulazione di una

---

<sup>27</sup> Sul tema, v. FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, cit., p. 270, il quale, rilevata la “palese inesattezza” dell'art. 21, comma 3-*bis*, cod. cons. (che si riferisce testualmente ad una polizza “erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”) e la necessità di intenderla come proibitiva della prassi bancaria di obbligare il cliente a sottoscrivere polizze emesse da imprese assicurative appartenenti allo stesso gruppo (cfr. anche FRIGNANI e PASCHETTA, *Le polizze vita abbinata ai mutui immobiliari ed al credito al consumo (il provv. Isvap n. 2946 del 6 febbraio 2011 e l'art. 28 del d.l. n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27)*, in *Dir. fisc. ass.*, 2012, p. 413 ss.), restringe l'ambito applicativo della norma ai soli rapporti di cui sia parte un consumatore, e non un qualsiasi cliente interessato all'erogazione del finanziamento (es. imprenditori o professionisti che intendano utilizzare la somma erogata per finalità strumentali alla propria attività). Aderisce a siffatta tesi restrittiva anche FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a “garanzia” dei mutui ipotecari; considerazioni sulla recente disciplina*, cit., p. 627; *contra* PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 369 s., secondo il quale, sebbene la collocazione all'interno di un codice di settore renda la suddetta norma formalmente riferibile alle sole ipotesi in cui il debitore-assicurato sia un consumatore, «la prassi di mercato e l'orientamento delle Autorità di vigilanza hanno condotto a ritenere la pratica scorretta indipendentemente dalla qualifica soggettiva del cliente. Evitare comportamenti idonei a configurare pratiche commerciali scorrette, anche al di fuori dello specifico ambito di applicazione, è divenuta una *best practice* rilevante ai fini della condotta che l'imprenditore in via generale è tenuto ad osservare».

<sup>28</sup> Così CORRIAS, *Collegamenti e interferenze tra le attività bancaria e assicurativa*, cit.



polizza vita<sup>29</sup> l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, entrambi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari<sup>30</sup>.

Dinanzi alla proposta di una polizza vita come condizione di erogazione del finanziamento - di per sé non vietata<sup>31</sup> - e alla presentazione di almeno due preventivi di imprese assicurative estranee al gruppo societario cui appartiene banca, il cliente è libero di rifiutare la copertura assicurativa offerta dalla controparte e di reperire autonomamente sul mercato una diversa polizza, senza che ciò gli precluda l'accesso al finanziamento.

La disposizione in esame obbliga, infatti, la banca ad accettare il contratto di assicurazione autonomamente scelto dal cliente e ad

---

<sup>29</sup> Inoltre, il preciso tenore letterale dell'art. 28 del decreto impone di ritenere che l'ambito di operatività del suddetto obbligo di fornire al cliente un duplice preventivo sia circoscritto alla sola ipotesi in cui egli intenda stipulare un contratto di mutuo immobiliare o di credito al consumo e abbinare al medesimo una polizza vita abbinata, con conseguente esonero della banca in relazione ad operazioni di finanziamento e polizze di diversa natura. Propendono per un'interpretazione rigorosa e strettamente letterale della disposizione, FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, cit., p. 270; PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 370.

<sup>30</sup> Più precisamente, dovrà trattarsi di preventivi provenienti da imprese assicurative estranee al gruppo societario cui appartiene banca. In tal senso, v. FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, cit., p. 271, il quale ritiene altresì che debba escludersi un'interpretazione della norma che consenta alla banca di fornire ai clienti, oltre ai due preventivi di imprese estranee al proprio gruppo, anche il preventivo di una impresa ad essa collegata da rapporti societari o di affari, in quanto a suo dire «lo spirito della norma è proprio quello di evitare tale ultima evenienza». Per un approfondimento sul tema, v. da ultimo PERUZZO, *L'art. 28 D. liberalizzazioni e l'abbinamento delle polizze ai mutui*, in MARANO – SIRI (a cura di), *Le assicurazioni abbinare ai finanziamenti*, Milano, 2016, p. 149 ss.

<sup>31</sup> Secondo MONTICELLI, *Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti*, in *Giust. civ.*, 2012, p. 527 ss., la norma sarebbe «inadeguata ad una reale soluzione del problema; ed infatti, da un lato nel testo nulla si dice in ordine all'eventuale sanzione conseguente all'inosservanza del divieto, dall'altro esso non sancisce che entrambi i preventivi assicurativi da sottoporre al cliente debbano essere predisposti da compagnie di assicurazione estranee al gruppo di cui fa parte la banca; in definitiva, ancora una volta, il nodo non affrontato dal provvedimento è sempre lo stesso: l'assenza di una divieto volto ad escludere che la banca possa commercializzare la polizza di cui essa sia poi beneficiaria».

erogare il finanziamento senza oneri aggiuntivi, ossia alle medesime condizioni e secondo i termini dell'offerta<sup>32</sup>.

Giova, tuttavia, precisare che siffatto obbligo della banca sussiste soltanto allorché il contratto di assicurazione sulla vita autonomamente individuato dal cliente risulti conforme ai contenuti minimi definiti dal Regolamento IVASS n. 40/2012<sup>33</sup>, al fine di agevolare la comparazione fra i diversi prodotti offerti sul mercato e l'individuazione di quello più vantaggioso per il cliente<sup>34</sup>.

Opera, invece, sul diverso piano della trasparenza il complesso di disposizioni dettate sul tema in esame dal Testo unico bancario; come si vedrà di seguito, esse mirano, infatti, a superare le opacità riscontrabili nella prassi di mercato mettendo il cliente nella condizione di individuare le singole voci di costo del credito e di valutare l'effettiva rispondenza del prodotto propostogli alle proprie esigenze.

A tal fine, con riferimento, rispettivamente, al credito al consumo e al credito immobiliare, gli artt. 120-*quinquies* e 121 TUB stabiliscono che i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, devono essere inclusi nel costo totale del credito se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Inoltre, gli artt. 120-*octies*, comma 2, e 123, comma 1, lett. c), TUB prescrivono che gli annunci pubblicitari indichino in forma chiara ed

---

<sup>32</sup> La formulazione letterale della norma sembrerebbe addirittura non escludere che l'accesso al finanziamento possa avvenire anche in assenza di una copertura assicurativa, ma è agevole comprendere che, nella prassi, una simile evenienza potrà difficilmente trovare un riscontro pratico.

<sup>33</sup> Con il sopra citato Regolamento, l'Autorità di vigilanza ha dato attuazione alla disposizione di cui all'art. 28, comma 2, d.l. n. 1/2012, cit.

<sup>34</sup> A tutela del cliente, di regola consumatore, l'art. 1, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2012 ha imposto, *inter alia*, una copertura del rischio morte di durata almeno pari a quella del finanziamento (lett. *d*) e senza alcuna limitazione né temporale né causale, salva l'ipotesi di esclusione per suicidio dell'assicurato di cui all'art. 1927 c.c. (lett. *c*)), nonché l'indicazione dei costi gravanti sul premio con evidenza delle commissioni percepite dall'intermediario (lett. *f*). L'art. 2 del medesimo Regolamento impone, inoltre, all'ente erogante il finanziamento di fornire al cliente, all'avvio delle trattative, un'informativa scritta sui contenuti minimi del contratto e sulla possibilità di ricercare sul mercato, entro il termine massimo di 10 giorni dalla consegna dei preventivi, un contratto di assicurazione che soddisfi i predetti contenuti e che preveda condizioni di maggior favore per il cliente stesso.

evidenziata l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, ogni qualvolta detti annunci riportino il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito e i costi connessi al servizio accessorio non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo.<sup>35</sup>

Per quanto riguarda, invece, i soli contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-*novies*, comma 5, TUB il finanziatore o l'intermediario del credito è tenuto a fornire al cliente, in fase precontrattuale, chiarimenti adeguati sui contratti di credito e sugli eventuali servizi accessori proposti, affinché egli possa valutare se entrambi siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

### 2.1. *(Segue) La disciplina delle assicurazioni abbinate a cessioni del quinto dello stipendio o della pensione*

Come accennato, la stipulazione di contratti di assicurazione PPI, di regola facoltativa, è invece obbligatoria quando l'operazione di finanziamento avviene mediante la c.d. cessione del quinto, in forza di quanto previsto dal d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180<sup>36</sup>.

Infatti, ogni qualvolta un lavoratore dipendente pubblico o privato o un pensionato sia interessato ad ottenere, dalla banca o da altra società finanziaria<sup>37</sup>, un prestito rimborsabile mediante cessione di una parte

---

<sup>35</sup> L'art. 120-*octies*, comma 2, TUB, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali), precisa che gli annunci pubblici-tari relativi a contratti di credito non possono contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. Entrambe le disposizioni richiamate fanno salve le disposizioni contenute nella parte II, titolo III, del Codice del consumo.

<sup>36</sup> Come modificato dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311 e dalla successiva l. 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>37</sup> Potrà trattarsi di banche o altri intermediari ai sensi dell'art. 106 TUB. Ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 2, d.p.r. n. 180/1950, qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso cessione di quote di stipendio o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* TUB e operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente.

del proprio stipendio o della pensione<sup>38</sup>, egli potrà concretamente accedere a siffatta peculiare forma di credito al consumo<sup>39</sup> esclusivamente in presenza di una polizza assicurativa abbinata<sup>40</sup>.

Nello specifico, ai sensi degli artt. 1 e 54 del d.p.r. n. 180/1950, i prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione devono essere abbinati ad una polizza vita che, in caso di decesso del debitore, assicuri il recupero del credito residuo<sup>41</sup>; viceversa, le cessioni

---

<sup>38</sup> Quota di ammontare non superiore al quinto di tali emolumenti, valutato al netto delle ritenute fiscali. Di qui l'espressione "cessione del quinto" diffusa nel linguaggio di settore.

<sup>39</sup> L'art. 6-*bis* d.p.r. n. 180/1950 estende alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'applicazione delle norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, nonchè le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'art. 28 del d.l. cit.. Inoltre, per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonchè l'efficienza nel processo di erogazione di tale tipologia di finanziamento, tale disposizione attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire disposizioni volte, in particolare, a: impedire la commercializzazione di prodotti non adeguati alle esigenze finanziarie dei clienti; garantire la trasparenza della struttura delle commissioni, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto; favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato; predisporre procedure che consentano di contenere i costi a carico dei consumatori, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici. In proposito, occorre segnalare la recente delibera n. 148 del 27 marzo 2018, con la quale la Banca d'Italia ha elaborato gli "Orientamenti della vigilanza" in materia di operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. L'attività di controllo ha fatto emergere la permanenza di criticità all'interno del settore e nei comportamenti verso i clienti; in particolare, si è rilevato che il cliente non sempre è consapevole delle reali tutele offerte polizze assicurative abbinata alle cessioni del quinto. Ciò rende necessaria e urgente l'adozione di misure idonee a ridurre il contenzioso, ad assicurare una maggiore tutela dei clienti e a mitigare i rischi operativi, reputazionali e legali per gli intermediari. A tal fine, l'Autorità di vigilanza ha fornito indicazioni sui comportamenti e le prassi che la Banca d'Italia considera conformi alla normativa in materia. v. BANCA D'ITALIA, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: Orientamenti della vigilanza*.

<sup>40</sup> Il finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto può avere una durata massima di dieci anni.

<sup>41</sup> V. Art. 1, commi 3 e 4, d.p.r. n. 180/1950. La cessione può avere ad oggetto le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni

di quote dello stipendio<sup>42</sup> devono essere assistite sia da un'assicurazione sulla vita che da una polizza contro i rischi di impiego, affinché sia garantito il recupero delle somme finanziate nell'ipotesi in cui la cessazione o riduzione dello stipendio o la liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente<sup>43</sup> non consentano la prosecuzione dell'ammortamento o l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore<sup>44</sup>.

---

e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

<sup>42</sup> Art. 5, comma 1, d.p.r. n. 180/1950.

<sup>43</sup> Ci si riferisce all'ipotesi in cui, in corso di ammortamento, sopravvenga la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento e la conseguente estensione dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza. Siffatta eventualità è espressamente contemplata dall'art. 43 del d.p.r. n. 180/1950, il quale recita: "Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38". L'art. 38, recante disposizioni in tema di estinzione anticipata di cessione, è stato pressoché integralmente abrogato dal d.lgs. n. 140/2011 e consta attualmente di un unico comma (il secondo) ai sensi del quale, in caso di rimborso anticipato del prestito, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera *b*) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.

<sup>44</sup> D'ORSI-TAVAGLINI, *Costo e profili assicurativi della cessione del quinto dello stipendio*, in *dirittobancario.it, Approfondimenti*, ottobre 2016, p. 11, evidenziano come nei contratti di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio la copertura assicurativa del rischio impiego risulti fondamentale al fine di valutare l'affidabilità del cliente, stante la variabilità di detto rischio in relazione allo *status* del dipendente. Al riguardo, si è osservato che, mentre per il rischio vita le tavole di mortalità consentono di computare esattamente il premio corrispondente, a prescindere dal fatto che il cliente sia un dipendente pubblico o privato, per il rischio impiego l'analisi non è altrettanto immediata: le possibilità di fallimento o insolvenza del datore di lavoro ceduto, "quasi vicine allo zero" per un dipendente pubblico,

La classificazione per rami dei contratti di assicurazione abbinati alle c.d. cessioni del quinto dello stipendio varia in relazione alla struttura assunta dal contratto e alla qualità dei soggetti che ricoprono la posizione di contraente ed assicurato.

In base al Regolamento IVASS n. 29 del 16 marzo 2009<sup>45</sup>, mentre l'assicurazione per il caso di decesso del debitore-assicurato abbinata ai suddetti finanziamenti è un'ordinaria polizza vita di ramo I<sup>46</sup>, le polizze perdita d'impiego sono diversamente classificate a seconda che siano stipulate direttamente dal creditore, in nome e per conto proprio, oppure dal debitore.

L'art. 14 del citato Regolamento ISVAP stabilisce, infatti, che il contratto stipulato dalla banca (o da altro intermediario *ex art. 106 TUB*)<sup>47</sup>, con onere di pagamento del premio a suo carico, per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del debitore finanziato, è un'assicurazione del credito, classificata nel

---

aumentano, invece, per il dipendente privato, con conseguente necessità di verificare, in fase istruttoria, se il suo datore di lavoro soddisfi determinati requisiti di solidità economico-finanziaria, tali da consentire il rilascio della copertura del rischio impiego da parte dell'impresa assicuratrice. Per maggiori approfondimenti sul tema, v. MALVAGNA, *Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della "cessione del quinto"*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1533 ss.

<sup>45</sup> Si tratta del "Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private". BANCA D'ITALIA, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: Orientamenti della vigilanza*, p. 7, ha affermato che qualora la polizza vita abbinata al prestito con cessione del quinto sia stipulata direttamente dall'ente finanziatore sulla base di convenzioni con l'impresa di assicurazione - che va accuratamente selezionata in termini di solidità, affidabilità e reputazione - occorre specificare chiaramente al cliente quali eventi siano assicurati e le modalità di esercizio dei diritti al verificarsi degli eventi. In particolare, è buona prassi che gli enti finanziatori valutino periodicamente le convenzioni stipulate con le imprese di assicurazione anche in termini di convenienza economica rispetto a quelle presenti sul mercato a parità di coperture offerte e che le convenzioni medesime definiscano specifici ed efficienti flussi informativi tra le parti, anche a tutela dei clienti.

<sup>46</sup> Art. 10 Reg. IVASS n. 29/2009.

<sup>47</sup> In questo caso, la banca o il diverso intermediario erogante il finanziamento rivestirà la qualità di contraente-assicurato.

ramo 14 nell'ambito dei rischi "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze"<sup>48</sup>.

Diversamente, qualora l'assicurazione sia stipulata dal debitore-assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti verso l'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego e dello stipendio, il contratto è classificato nel ramo 16 "Perdite pecuniarie di vario genere", nell'ambito dei "rischi relativi all'occupazione"<sup>49</sup>.

### 3. *L'estinzione anticipata del finanziamento e il diritto al rimborso della quota parte di premio pagato e non goduto*

La prassi di pretendere dal debitore il pagamento anticipato di un premio unico pone il problema di comprendere come essa si coordini con le successive vicende del contratto di finanziamento e, segnatamente, con l'eventuale scelta del debitore di estinguere tale rapporto prima della sua naturale scadenza<sup>50</sup>.

È noto che il cliente-consumatore che si avvalga della facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito<sup>51</sup>, il

---

<sup>48</sup> Art. 14, comma 1, Reg. IVASS n. 29/2009, ai sensi del quale il contratto deve necessariamente porre il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente.

<sup>49</sup> Art. 14, comma 2, Reg. IVASS n. 29/2009.

<sup>50</sup> Secondo FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a "garanzia" dei mutui ipotecari; considerazioni sulla recente disciplina*, cit., p. 624, la prassi della riscossione anticipata di un premio unico presenterebbe ulteriori profili di criticità in caso di stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita. In tali ipotesi, a suo dire, l'immediato addebito al cliente di un premio determinerebbe due inconvenienti; da un lato, la limitazione dei relativi benefici fiscali esclusivamente al primo anno di durata del contratto e la conseguente impossibilità per il debitore assicurato di moltiplicare gli importi detraibili; dall'altro, la neutralizzazione del precetto di cui all'art. 1923 c.c. in presenza di una clausola di vincolo in favore della banca.

<sup>51</sup> L'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, stabilisce che «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente

quale, in virtù di quanto disposto dai sopra citati artt. 121 e 12-*quinquies* TUB, coinvolge anche i premi assicurativi corrisposti all'atto della stipulazione del finanziamento.

Pertanto, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 obbliga le imprese di assicurazione a rimborsare al debitore-assicurato che, al momento della stipulazione del contratto di finanziamento poi anticipatamente estinto, abbia corrisposto il premio in un'unica soluzione la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, calcolata secondo criteri prefissati e necessariamente indicati nelle condizioni di contratto<sup>52</sup>.

---

collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto». Il successivo comma terzo chiarisce che il suddetto indennizzo «non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro». Sulla legittimità delle clausole contrattuali che prevedano l'obbligo del debitore di corrispondere un indennizzo o compenso al creditore in caso di anticipazione del momento estintivo del finanziamento (c.d. "penali" per estinzione anticipata), v. QUARTA, *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalità)*, cit., p. 4 ss.

<sup>52</sup> Il medesimo diritto spetta all'assicurato in caso di portabilità del mutuo presso un diverso istituto bancario o soggetto finanziatore. Con specifico riferimento ai criteri di calcolo della quota parte di premio pagato e non goduto, oggetto del rimborso, l'art. 49 del Regolamento n. 35/2010 stabilisce che «Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso».



Il contenuto di tale norma è stato successivamente riprodotto dall'art. 22, comma da 15-*quater* a 15-*sexies*, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 17 dicembre 2012, n. 221<sup>53</sup>. Con esso, non solo il legislatore ha sancito a livello primario il suddetto obbligo di rimborso dei ratei di premio non goduti, ma ne ha altresì esteso l'ambito di applicazione a tutti i contratti di assicurazione commercializzati (o meglio stipulati) prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto<sup>54</sup>.

Occorre precisare che, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, il debitore - assicurato che non abbia interesse allo scioglimento del contratto di assicurazione potrà legittimamente domandare all'impresa il mantenimento della copertura, fino alla scadenza contrattuale, a favore di un nuovo beneficiario da lui designato<sup>55</sup>.

La duplice opzione alternativa, riconosciuta al cliente circa le sorti del contratto assicurativo abbinato al finanziamento estinto, ha suscitato dubbi in relazione al comportamento che le imprese assicurative dovrebbero tenere a seguito dell'avvenuta estinzione; dubbi superati

---

<sup>53</sup> L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 «viene perciò assorbito dalla nuova norma»: così SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'arbitro bancario finanziario*, cit., p. 319.

<sup>54</sup> L'art. 22, comma 15-*septies*, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012 (in vigore dal 19 dicembre 2012), stabilisce testualmente che “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-*quater* a 15-*sexies*”. Sul punto, v. SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 319 s., secondo il quale ricadrebbero nella sfera di operatività dell'obbligo di rimborso tutti i contratti stipulati prima della legge di conversione del decreto e che accedano a finanziamenti non ancora estinti a tale data, anche se antecedenti all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 35/2010. Quanto all'obbligo di aggiornare i contratti “anteriori” posto a carico delle imprese, l'A. ritiene che esso non possa intendersi in senso tecnico, come obbligo di stipulare apposite appendici di modifica, ma debba essere letto come semplice obbligo di informare i clienti della nuova normativa.

<sup>55</sup> In base agli artt. 49, comma 2, Reg. ISVAP n. 35/2010 e 22, comma 15-*sexies*, d.l. n. 179/2012, in alternativa all'estinzione anticipata, “le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato”. Il nuovo beneficiario della polizza potrà essere un erede dell'assicurato o l'istituto di credito presso il quale sia stato trasferito il mutuo.

dall'IVASS e dalla Banca d'Italia con la Lettera al mercato del 26 agosto 2015<sup>56</sup>, la quale ha sollecitato le imprese assicurative ad adempiere il suddetto obbligo in via autonoma, senza attendere un'istanza in tal senso dei clienti<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> V. IVASS – BANCA D'ITALIA, *Lettera al mercato del 26 agosto 2015, "Polizze abbinate a finanziamenti (PPI- Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti"*, disponibile sui siti *internet* delle due Autorità. Essa ha fornito alle imprese di assicurazione e agli intermediari preposti al collocamento delle polizze in esame specifiche indicazioni in ordine all'adempimento dei propri obblighi, raccomandandone l'osservanza. In particolare, si è raccomandato alle imprese di assicurazione di attivarsi in via autonoma per la restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto, senza attendere la richiesta del debitore-assicurato ed integrando di conseguenza le condizioni di assicurazione, ferma la facoltà dell'assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa; di aggiornare ed adeguare alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 15-*quater* e ss., del citato d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, anche i contratti commercializzati prima della relativa entrata in vigore, qualora non vi avessero già provveduto; di procedere ad una revisione delle condizioni contrattuali al fine di indicare in maniera comprensibile i criteri e le modalità per il calcolo della quota parte del premio pagato da rimborsare, la quale, conformemente a previsto dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, deve essere comprensiva delle commissioni, potendo l'impresa trattenere solo le spese amministrative del contratto. Riconduce la richiamata Lettera al mercato alla c.d. *soft law*, trattandosi di un documento contenente disposizioni non vincolanti ed espressivo unicamente degli orientamenti interpretativi che l'IVASS potrà seguire nell'irrogare sanzioni, LANDINI, *Adeguatezza delle polizze collegate a contratti bancari*, cit., p. 281 ss., la quale non esclude che anche l'Autorità giudiziaria, eventualmente adita da clienti insoddisfatti, possa tener conto di tali indicazioni interpretative. L'A. evidenzia altresì che, se l'intento dell'IVASS era quello di dar vita ad un atto di *soft law*, allora anche sul piano sanzionatorio dovrebbero adottarsi meccanismi di maggiore interazione tra regolatori e soggetti vigilati, che consentano di individuare soluzioni più adeguate al caso concreto.

<sup>57</sup> Sul punto, v. le osservazioni di PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 367 s., il quale rileva che tale soluzione, pur conforme alla lettera della legge e coerente con il rapporto di dipendenza ed accessorietà della polizza rispetto al finanziamento, renderebbe più complesso per l'assicurato esercitare il proprio diritto a mantenere efficace la copertura. Per ovviare a tale inconveniente, secondo l'A. le imprese, venute a conoscenza dell'estinzione del contratto di finanziamento, potrebbero trasmettere all'assicurato una comunicazione volta ad informarlo delle possibili opzioni a sua disposizione (estinzione e rimborso, da un lato, mantenimento della copertura, dall'altro) e a sollecitare una scelta; ciò eventualmente anche concedendogli un termine congruo per l'esercizio dell'opzione, con avvertimento che, decorso inutilmente siffatto termine, il contratto di assicurazione verrà automaticamente meno dando luogo al rimborso dei ratei di

Nonostante le raccomandazioni delle Autorità di vigilanza e malgrado la prescritta indicazione, chiara e comprensibile, dei criteri e delle modalità di definizione del rimborso all'interno delle condizioni di contratto, tuttora i clienti lamentano la tardiva restituzione degli importi ad essi spettanti e l'opacità delle procedure adottate dalle imprese assicurative per il relativo calcolo, le quali non consentono di valutarne la correttezza.

Al riguardo, deve osservarsi, anche in prospettiva *de jure condendo*, che l'assenza di una norma che definisca precisi termini di adempimento dell'obbligo di rimborso da parte dell'assicuratore priva i clienti della possibilità di agire immediatamente nei suoi confronti, esponendoli alle lungaggini connesse alla necessaria preventiva messa in mora.

A riprova dell'importanza della questione, va rilevato che, seppur con riferimento ai soli contratti di assicurazione sulla vita collegati ad operazioni di mutuo immobiliare o di credito al consumo, il Regolamento IVASS n. 40/2012 ha posto a carico dell'impresa di assicurazione l'obbligo di effettuare il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del finanziamento<sup>58</sup>.

### 3.1. (Segue) *La giurisprudenza arbitrale sul tema*

La condotta silente o dilatoria, e financo il rifiuto, delle imprese di assicurazione e/o degli enti eroganti dinanzi alle richieste di rimborso

---

premio relativi al periodo residuo. La soluzione prospettata avrebbe un duplice pregio: sollecitare il comportamento virtuoso e conforme alla legge delle imprese assicurative, in ossequio agli obblighi di trasparenza e informazione su di esse gravanti, e, contestualmente, evitare che le sorti della polizza assicurativa restino incerte, dopo l'estinzione del contratto principale, per un periodo di tempo troppo lungo.

<sup>58</sup> Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 3 maggio 2012, «il contratto di assicurazione del tipo in esame “soddisfa i seguenti contenuti minimi: [...] l) estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal regolamento ISVAP n. 35/2010 [...]».

dei premi, avanzate dagli assicurati a seguito dell'avvenuta estinzione del finanziamento, hanno generato una copiosa giurisprudenza arbitrale sul tema<sup>59</sup>.

In più occasioni l'Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito in che, in forza dell'indubbio collegamento funzionale ravvisabile tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione a copertura del rischio di eventi idonei ad impedire il pagamento delle rate dovute<sup>60</sup>, l'estinzione anticipata del finanziamento determina la cessazione del

---

<sup>59</sup> Per effetto del collegamento negoziale fra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (*breviter*: ABF) in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (v. le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie* in materia, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 e modificate nel novembre 2016) si estende anche alle polizze assicurative PPI: in tal senso, v. ABF Roma, 23 marzo n. 2012, n. 867; ABF Roma, 1° giugno 2011, n. 1142. Tuttavia, pur in presenza di un collegamento negoziale fra assicurazione e finanziamento, la competenza dell'ABF a conoscere della controversia deve escludersi quando quest'ultima verta sulla validità del contratto assicurativo (così ABF Milano, 25 novembre 2011, n. 2573). Per maggiori approfondimenti sull'ABF, v. CAPRIGLIONE, *Il ruolo dell'ABF tra funzione giustiziale e supervisione*, in CAPRIGLIONE - PELLEGRINI (a cura di), *ABF e supervisione bancaria*, Padova, 2011, p. 7 ss.; RUPERTO, *L'«Arbitro Bancario Finanziario»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, p. 325 ss.; PERASSI, *Il ruolo dell'ABF nell'ordinamento bancario: prime riflessioni*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2011, p. 143 ss.; TOLA, *L'arbitro bancario finanziario*, in PILIA (a cura di), *Quaderni di conciliazione*, Cagliari, 2011, 2, p. 89 ss.; PIERUCCI, *L'Arbitro bancario e finanziario: l'esperienza applicativa*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 811 ss.; CAGGIANO, *L'arbitrato bancario finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 439 ss.; LIACE, *Una nuova (ma non condivisibile) configurazione dell'Arbitro bancario finanziario* (Nota a Trib. Salerno sez. civ. 17 dicembre 2013), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, p. 176 ss.; MARZIALE, *L'Arbitro Bancario Finanziario: luci e ombre*, in *Contratti*, 2016, p. 50 ss.; CARLEO R., *L'arbitro bancario-finanziario: anomalia felice o modello da replicare*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2017, p. 21 ss.; ONNIS CUGIA, *L'espansione territoriale dell'arbitro bancario finanziario: il nuovo collegio competente per la Sardegna*, in *Riv. giur. sarda*, 2017, p. 91 ss.

<sup>60</sup> Sul collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione PPI, v. ABF Milano, 13 settembre 2013, n. 4743; ABF Napoli, 25 giugno 2013, n. 3415; ABF Roma, 18 febbraio 2013, n. 912. V. anche ABF Napoli, 26 gennaio 2011, n. 197; ABF Napoli, 11 ottobre 2010, n. 1055. Anche se con riguardo a fattispecie differenti, il collegamento tra i due contratti è stato affermato anche da: Cass. 20 maggio 2009, n. 11706, in *Ass.*, 2009, II, 2, p. 318 ss.; Cass. 26 ottobre 2004, n. 20743; Cass., 21 giugno 1995, n. 7021, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1996, II, p. 376, con nota di Lener.

rischio assicurato e il suo scioglimento *ex art.* 1896 c.c., con l'ulteriore corollario dell'obbligatoria restituzione al debitore della parte di premio riferibile al periodo residuo<sup>61</sup>.

Siffatto obbligo di rimborso deve trovare applicazione anche in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, pur venendo in rilievo, nel caso di specie, un'ipotesi di risoluzione del contratto di assicurazione nella misura corrispondente; ne discende che qualsivoglia clausola contrattuale che non contempra l'estinzione parziale del finanziamento tra i casi di rimborsabilità dei ratei di premio non goduti deve ritenersi nulla per vessatorietà, in quanto tale da generare un significativo squilibrio di diritti e obblighi contrattuali a carico del cliente<sup>62</sup>.

Anche il tentativo dei soggetti abilitati all'erogazione di finanziamenti, convenuti nel giudizio arbitrale, di sottrarsi all'obbligo di rimborso dei premi assicurativi eccependo un presunto difetto di legittimazione passiva fondato sul già citato art. 22, comma 15-*quater*, TUB<sup>63</sup>, è stato censurato dall'ABF<sup>64</sup>. Secondo l'organismo adito, il

---

<sup>61</sup> Sulle pronunce dell'ABF in materia di collegamento negoziale tra i contratti in esame, v. SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, cit., p. 320, il quale definisce "sbrigativo" l'atteggiamento della giurisprudenza arbitrale verso la questione in quanto le relative decisioni non ne approfondirebbero, a suo dire, gli aspetti giuridici ma si limiterebbero ad affermare l'automatico scioglimento del contratto di assicurazione per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, indipendentemente dal fatto che contenesse o meno una clausola di prosecuzione del rapporto; ciò – prosegue l'A. – applicando l'Accordo tra associazioni rappresentative degli interessi di categoria (ANIA e ABI) ai contratti stipulati prima della sua sottoscrizione pur in assenza di qualsiasi accertamento circa la possibilità di attribuire al medesimo efficacia retroattiva (oltre che efficacia vincolante nei confronti di imprese assicurative e intermediari).

<sup>62</sup> In tal senso v. ABF Napoli, 3 febbraio 2015, n. 811; ABF Napoli, 10 dicembre 2014, n. 8324.

<sup>63</sup> Il quale, come si è visto in precedenza, pone l'obbligo di rimborso della quota parte dei premi pagati e non goduti a carico delle imprese di assicurazione.

<sup>64</sup> Tra le numerose pronunce arbitrali che rigettano l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa non maturata, si segnalano: ABF, Coll. coord., 10 maggio 2017, n. 5031; ABF, Coll. coord., 15 dicembre 2016, n. 10929; ABF, Coll. coord., 11 novembre 2016, nn. 10035, 10017 e n. 10003; ABF, Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167. La medesima posizione è espressa dai collegi territoriali: v., *ex multis*, ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 2118; ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 1947; ABF Milano, 19 gennaio 2018, n. 1671; ABF Bari, 28 dicembre 2017, n. 17897,

fatto che tale norma ponga l'obbligo di rimborso in capo all'impresa di assicurazione non esclude una concorrente responsabilità solidale del finanziatore per la restituzione dei ratei di premio non più dovuti<sup>65</sup>; tale responsabilità sorgerebbe per effetto del collegamento dei due contratti e troverebbe conferma nell'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008<sup>66</sup>.

---

ove si precisa che in caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione: "(a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo"; ABF Milano, 31 ottobre 2014, n. 7216; ABF Napoli, 8 agosto 2013, nn. 4320 e 4321; ABF Napoli, 30 aprile 2013, n. 2396; ABF Napoli, 4 aprile 2013, n. 1805; ABF 25 giugno 2013, n. 3416.

<sup>65</sup> Al più, la previsione dell'obbligo di rimborso a carico dell'impresa di assicurazione potrebbe incidere sull'eventuale esercizio dell'azione di regresso a seguito del pagamento effettuato dal finanziatore. Per quanto concerne la responsabilità del finanziatore per la restituzione dei premi non goduti relativi a polizze "perdite pecuniarie", abbinate a cessioni del quinto, recentemente la Banca d'Italia ha chiarito che qualora tali contratti siano stati collocati dallo stesso finanziatore o emessi da compagnie di assicurazione del medesimo gruppo, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento il cliente deve poter ottenere il rimborso delle somme di propria spettanza direttamente dal finanziatore. V. BANCA D'ITALIA, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: Orientamenti della vigilanza*, p. 8.

<sup>66</sup> In base all'Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 recante "*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*", in caso di estinzione anticipata di un contratto di mutuo o di finanziamento assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione, il soggetto mutuante propone al cliente l'estinzione del contratto assicurativo accessorio. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Benché privo di valenza normativa, il citato Accordo ha sempre rappresentato per l'ABF «ben più che una mera indicazione orientativa» (ABF Napoli, 30 aprile 2013, n. 2396), tanto da chiarire, su tali basi, che la domanda di restituzione della quota parte di premio unico per il periodo non goduto si può chiedere

Ne deriva che il debitore-assicurato ha il diritto di ottenere la restituzione della quota parte di premio non goduta direttamente dall'ente erogante, senza preventiva escussione dell'assicuratore<sup>67</sup>.

Quanto all'importo rimborsabile, il Collegio di coordinamento dell'ABF ha chiarito che esso potrà essere determinato anche facendo applicazione di criteri diversi da quello proporzionale (*pro rata temporis*) di regola utilizzato a tal fine, purché essi siano chiaramente indicati all'interno delle condizioni generali di contratto<sup>68</sup>. Qualora, invece, il contratto non preveda o non indichi con sufficiente chiarezza siffatti ulteriori criteri, la determinazione del *quantum* rimborsabile potrà avvenire mediante il criterio proporzionale, nonostante

---

anche per la casistica anteriore all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

<sup>67</sup> L'orientamento espresso dall'ABF circa la responsabilità solidale del finanziatore per la restituzione dei premi e la relativa legittimazione passiva nei giudizi dinanzi a tale organo talvolta si fonda, oltre che sul più volte menzionato collegamento negoziale e sull'Accordo ABI – ANIA del 2008, anche sulla posizione di centralità rivestita dall'intermediario nell'ambito della complessiva operazione di finanziamento. Il finanziatore, infatti, è ritenuto interlocutore privilegiato, se non unico, del cliente, il quale spesso non ha alcun contatto con l'impresa di assicurazione e stipula il contratto assicurativo presso la sede dell'istituto bancario o del diverso soggetto erogante il finanziamento (cfr. ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442). Poiché, dunque, è il finanziatore a riscuotere il premio, anche includendolo nel costo totale del credito, deve ritenersi che anche su di esso gravi l'obbligo di rimborso, talora qualificato di natura restitutoria, talaltra di natura risarcitoria (ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442, *cit.*; v. anche ABF Roma, 6 dicembre 2012, n. 4147, secondo il quale «la banca è tenuta al rimborso delle spese assicurative non godute per estinzione anticipata del rischio, se ha operato come mandatario nella riscossione del premio: “(i) il contratto di assicurazione viene negoziato in fase pre-contrattuale dalla banca mandataria per l'incasso del premio; (ii) l'ammontare del premio è stato dedotto in unica soluzione dall'intermediario all'atto dell'erogazione del finanziamento “quale importo facente parte delle spese totali”. Sussiste, dunque, un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione che legittima la refusione da parte dell'intermediario”). Critica la scelta di porre a carico del finanziatore l'obbligo di rimborsare i ratei di premio non goduti, SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, *cit.*, p. 320 s., secondo il quale il consolidato orientamento dell'ABF sarebbe contrario alle disposizioni dettate dall'art. 49 del Regolamento n. 35 e dall'art. 22, comma 15-*septies*, del d.l. n. 179/2012.

<sup>68</sup> ABF, Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167, *cit.*; ABF, Coll. coord., 11 novembre 2016, n. 10003, *cit.*.

quest'ultimo non risulti pienamente compatibile con le peculiarità dei contratti assicurativi<sup>69</sup>.

In ogni caso, il cliente avrà diritto al rimborso sia della quota di premio puro che della quota delle provvigioni di intermediazione e dei costi assicurativi relativi al periodo di copertura non goduto; qualsivoglia clausola contrattuale che ne escludesse la ripetibilità sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> Si è rilevato che la determinazione dei costi assicurativi rimborsabili non può avvenire tramite un criterio strettamente proporzionale in quanto il rischio dedotto all'interno dei contratti di assicurazione non è proporzionalmente costante per l'intera durata della garanzia. Caso emblematico è quello dell'assicurazione sulla vita per il caso di premorienza, dove l'incremento del rischio connesso all'invecchiamento progressivo dell'assicurato impedisce un'uguale suddivisione, per tutto il periodo assicurativo, del premio, il quale dovrebbe, anzi, aumentare. Tuttavia, l'incremento della quota del premio derivante dall'aumento del rischio sarebbe contrastata dalla diminuzione di valore della prestazione assicurativa legata all'assottigliarsi del debito residuo verso il finanziatore, la quale determinerebbe l'attribuzione di un valore inferiore, rispetto a quello determinabile in base al criterio *pro-quota*, al premio relativo al periodo residuo.

<sup>70</sup> L'individuazione della quota del premio, dei costi assicurativi e di intermediazione oggetto di rimborso discende dalla riconducibilità o meno degli stessi alla categoria dei cc.dd. costi *recurring*, riferibili ad attività e servizi prestati per l'intera durata del contratto e, dunque, destinati a maturare in corso di rapporto. Qualora il contratto non distingua chiaramente le voci di costo destinate a remunerare attività svolte in fase precontrattuale e in sede di conclusione del contratto da quelle riferibili ad attività previste per tutta la durata del contratto, troverà applicazione il principio dell'*interpretatio contra proferentem* (art. 1370 c.c. e art. 35, comma 2, cod. cons.), con la conseguenza che tutti i costi anticipatamente addebitati all'assicurato, indipendentemente dalla distinzione fra costi *up-front* e costi *recurring*, dovranno essere rimborsati proporzionalmente al periodo assicurativo residuo.